

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RISPOLI FARINA MARILENA

Nella seduta del 28/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente ha attivato un libretto di risparmio SMART presso l'intermediario resistente in data 18 marzo 2013, previa sottoscrizione del relativo modulo di richiesta.

Riferisce di aver rispettato tutte le condizioni previste per ottenere il tasso premiale. 1:attivazione carta libretto SMART ; 2 :mantenimento in vita del libretto SMART almeno fino al 31/12/2013; 3: versamento mensile di un importo non inferiore ad € 300,00 in contanti e/o assegni; o, in alternativa, 4 :mantenimento fino al 31/12/2013 di un saldo superiore o uguale al 90% del saldo iniziale.

In particolare veniva rassicurato dagli addetti della filiale di zona che l'accredito della pensione del coniuge cointestatario fosse sufficiente ad integrare il requisito di cui al punto 3; al riguardo precisa che in ogni caso non avrebbe avuto nessuna difficoltà ad eseguire un versamento mensile di € 300,00 sul libretto per non perdere il diritto all'interesse premiale.

In relazione al punto 4 evidenzia che, essendo già titolare di un libretto nominativo ordinario, il saldo iniziale si intende il saldo alla data del 30.11.2012, che risultava pari ad € 14.325,43.

Nel gennaio 2014, accreditate le competenze relative all'anno 2013, gli interessi liquidati risultavano inferiori a quanto dovuto alla stregua delle condizioni previste (ovvero l'applicazione di un tasso pari al 3% lordo annuo sulle somme depositate).

In data 4 febbraio 2014 il cliente presentava lettera di reclamo cui l'intermediario forniva riscontro solamente il 3 aprile successivo, evidenziando il mancato rispetto del requisito di cui al punto 4, ovvero il mantenimento di un saldo uguale o superiore al 90% del saldo iniziale. In sede di ricorso all'ABF parte attrice contesta quanto asserito dell'intermediario, poiché contestualmente all'accensione del libretto SMART aveva eseguito un accredito di € 8.000,00 proprio al fine di rispettare il requisito del mantenimento del saldo giornaliero. Aggiunge, infine, che nel corso dell'anno 2013 aveva provveduto a depositare sul libretto SMART, a fini di investimento, il proprio TFR.

L'intermediario preliminarmente riferisce che il ricorrente risultava titolare di un libretto di risparmio nominativo, acceso antecedentemente al 30.11.2012.

In data 18.03.2013 si recava presso la locale filiale dell'intermediario ed accendeva, altresì, il libretto SMART in oggetto. Prima dell'attivazione le venivano consegnati copia del Foglio informativo e copia delle condizioni contrattuali relative

Tanto premesso rileva che, come previsto dal foglio informativo, il conseguimento del tasso premiale Smart era subordinato alle seguenti condizioni:

1) Attivazione carta libretto entro 60 giorni dall'adesione.

2) Mantenimento in vita del Libretto almeno fino al 31 dicembre 2013 incluso

nonché all'assunzione di almeno uno dei seguenti comportamenti:

3) almeno un versamento mensile in contanti o tramite assegno di importo non inferiore a 300,00 € (al netto di eventuali prelevamenti effettuati nella medesima giornata) a partire dal mese successivo a quello di adesione fino al 31 dicembre 2013;

4) mantenimento fino al 31 dicembre 2013 di un saldo superiore o uguale al 90% (novanta per cento) del saldo iniziale. Per coloro che non siano già titolari di uno o più libretti nominativi ordinari, per saldo iniziale, si intende il saldo presente sul libretto nominativo Smart al giorno di apertura del medesimo. Per coloro già titolari di uno o più libretti nominativi ordinari alla data del 30 novembre 2012, per saldo iniziale si intende il saldo complessivo, alla data del 30 novembre 2012, di tutti i libretti ordinari nominativi recanti la medesima intestazione o cointestazione del libretto nominativo Smart. Per coloro già titolari di uno o più libretti nominativi ordinari aperti in data successiva al 30 novembre 2012, per saldo iniziale si intende il saldo presente sul libretto nominativo Smart al giorno dell'adesione al medesimo. Ai fini del rispetto del mantenimento del 90% del saldo iniziale, si considera il saldo complessivo di tutti i libretti nominativi ordinari incluso il libretto nominativo Smart, recanti la medesima intestazione o cointestazione.

Con la precisazione che, in assenza di una delle condizioni descritte ai punti 1) e 2) o delle condizioni di cui ai punti 3) e 4), il libretto nominativo Smart sarebbe stato remunerato al Tasso Base vigente.

Nel caso in questione, l'odierno attore non ha mantenuto sul libretto fino al 31.12.2013 un saldo superiore o uguale al 90% del saldo iniziale complessivo di tutti i depositi a risparmio alla data del 30.11.2012.

Precisa, tra l'altro, che l'assegno bancario di € 8.000,00, tratto da un conto corrente del cliente tenuto presso altro intermediario, è stato versato sul libretto di deposito in data 18.03.2013 salvo buon fine. Sul punto evidenzia che in caso di versamenti di assegni bancari l'importo viene accreditato sul libretto di risparmio solo ad incasso avvenuto e, quindi, solo successivamente alla verifica dell'effettivo pagamento dei titoli.

Il cliente non ha soddisfatto neppure l'altra condizione posta in alternativa, ovvero il versamento di almeno € 300,00 mensili, che avrebbe dovuto eseguirsi tramite contanti o assegno; non soddisfa tale requisito l'accredito della pensione della cointestataria, che avviene invece direttamente sul libretto postale mediante bonifico dell'ente erogatore.

Conseguentemente, parte resistente – “conformemente a quanto espressamente previsto nel Foglio Informativo”- dichiara di aver calcolato gli interessi da accreditare alla cliente, al Tasso base vigente, al netto delle ritenute di legge .

Il **ricorrente** chiede che l'intermediario corrisponda l'interesse del 3% lordo sulle somme depositate sul libretto di risparmio per l'anno 2013.

La **resistente** chiede che l'Arbitro voglia:

“rigettare il ricorso presentato [da parte attrice ...] per non essersi verificata responsabilità d'alcun tipo in capo [all'intermediario] nella vicenda rappresentata; alla luce delle considerazioni in diritto riportate, rigettare la richiesta di condanna per [l'intermediario] al riconoscimento degli interessi promozionali smart sul libretto in esame, riferiti all'anno 2013, poiché non conseguiti”.

DIRITTO

Il Collegio deve decidere in merito alle doglianze del ricorrente per la mancata applicazione sul libretto di risparmio di cui è titolare, del tasso di interesse premiale previsto dal foglio informativo.

In particolare, alla luce della movimentazione del libretto, come emerge dalla documentazione in atti, secondo l'intermediario, la condizione ostativa al conseguimento dell'interesse premiale riguarderebbe la misura del saldo iniziale, ovvero all'atto di avvio della promozione sullo strumento, non raggiuagliandosi le giacenze a tale data al 90% di quelle esistenti alla data di riferimento presa a base dalla promozione (30.11.2012), così come richiesto al punto 4 delle condizioni contrattuali.

L'intermediario, a sostegno delle proprie argomentazioni, illustra la situazione complessiva della ricorrente allegando una tabella che dimostra l'assenza del requisito richiesto per conseguire il tasso premiale.

Il collegio rileva che il cliente aderiva all'offerta con il chiaro intento di beneficiare del tasso premiale, tanto è vero che, contestualmente all'attivazione del libretto, procedeva ad altri versamenti, anche di notevole entità.

Se, quindi, alla data di adesione all'offerta, la condizione sub 4 non era già stata rispettata, l'intermediario avrebbe dovuto segnalare la circostanza al ricorrente e negargli l'ingresso all'offerta promozionale. Il comportamento diverso, tenuto dall'intermediario, appare invero a questo Collegio contrario agli obblighi di correttezza e buona fede cui è tenuto l'intermediario nella fase precontrattuale (1337 c.c.).

L'intermediario sostiene inoltre che il cliente non ha soddisfatto neppure l'altra condizione posta in alternativa, al punto 3 , ovvero il versamento di almeno € 300,00 mensili, che avrebbe dovuto eseguirsi tramite contati o assegno; non soddisfa tale requisito a suo parere l'accredito della pensione della cointestataria, che avviene invece direttamente sul libretto postale mediante bonifico dell'ente erogatore.

Il Collegio precisa che in ogni caso la violazione del requisito sub 3 non rileva, in quanto esso era alternativo a quello indicato sub 4 (adempimento iniziale della giacenza), la cui mancanza è da considerarsi non condizionante per le considerazioni su operate, ai fini di ottenere il tasso premiale.

Sulla base di ciò, il comportamento dell'intermediario convenuto non appare complessivamente pienamente rispondente ai canoni di correttezza e buona fede che sono richiesti nello svolgimento della sua attività in quanto, come si è già rilevato, ha consentito l'adesione alla “promozione” in un momento in cui risultava già mancante una delle due condizioni alternativamete previste per la fruizione del tasso premiale.



In proposito, i Collegi di Napoli e di Roma si sono, di recente, pronunciati nel senso dell'accoglimento di ricorsi nei quali alla data di adesione alla promozione, l'intermediario era già a conoscenza del fatto che il cliente non ne avrebbe avuto diritto ma non aveva informato la controparte di tale circostanza. In particolare, è stato evidenziato che "tale condotta dell'intermediario, che ha condizionato in maniera determinante la scelta del cliente, lascia trasparire con palese evidenza la violazione dei fondamentali obblighi di protezione, di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale (art. 1337 c.c.) (si veda Coll. Napoli decisione n. 2770/15 e Coll. di Roma decisione n. 1817/15). A tale orientamento il Collegio ritiene di adeguarsi nel caso in esame e accoglie la domanda del ricorrente .

P.Q.M.

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto all'applicazione del tasso premiale nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI